Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 2 marzo 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 54 DEL 2 MARZO 1965:

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco delle specialità medicinali nazionali ed estere registrate durante il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964.

(443)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. **1623.**

Classifica in comprensorio di bonifica montana del territorio ricadente nel bacino dell'Alta Val Mongia, M. Sotta-Cianea, Passo Giovetti, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana, dell'Alto Tanaro nelle provincie di Cuneo e Savona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Cuneo in data 10 novembre 1962 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana di tre piccole zone denominate « Alta Val Mongia », « M. Sotta-Cianea », « Passo Giovetti » situate nelle provincie di Cuneo e Savona, estese complessivamente per ha. 5.497, quale ampliamento del preesistente comprensorio dell'Alto Tanaro;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e atteso che idrograficamente i territori da classificare rientrano nei bacini del torrente Mongia e del fiume Bormida di Millesimo e quali esorbitano dall'Alto Tanaro per interessare il suo corso medio, per cui appare consigliabile, per una più esatta delimitazione e individuazione della zona a cui il comprensorio si riferisce, una modifica della denominazione dell'intero comprensorio sia della parte già classificata quanto di quella che dovrebbe rappresentarne l'ampliamento, facendo assumere a tutto il territorio la denominazione di « comprensorio di bonifica montana dell'Alto Tanaro e territori contermini »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1597, n. 1060, di classifica in comprensorio di bonifica montana del bacino dell'Alto Tanaro, ricadente nelle provincie di Cuneo, Savona e Imperia, esteso per ettari 36.910;

Viste le lettere n. 602 in data 29 febbraio 1964 del Ministero dei lavori pubblici e n. 120025 in data 27 giugno 1964 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio dell'Alta Val Mongia, M. Sotta-Cianea, Passo Giovetti, ricadente nelle provincie di Cuneo e Savona, esteso per ha. 5.497 delimitato con linea rossa nella citata corografia alla scala 1:100.000, che vistata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana quale ampliamento del preesistente comprensorio dell'Alto Tanaro.

Art. 2.

Il comprensorio dell'Alto Tanaro, a seguito di tale ampliamento, assumerà la denominazione di « comprensorio di bonifica montana dell'Alto Tanaro e territori montani contermini » e risulterà della superficie complessiva di ha. 42.407 secondo la delimitazione con linea verde e sfumatura esterna dello stesso colore nella già citata corografia.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

FERRARI AGGRADI — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1964, n. **1624**.

Approvazione dello statuto dell'Ente « Biblioteca Guazzugli Marini », con sede in Pergola (Pesaro).

N. 1624. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per l'interno, viene approvato lo statuto dell'Ente « Biblioteca Guazzugli Marini », con sede in Pergola (Pesaro), istituita dal fu Alessandro Marini con testamento a rogito notar Vincenzo Merlini in data 13 giugno 1718.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 28. — VILLA

LEGGE 1° febbraio 1965, n. **60**.

Costituzione di fondi di rotazione presso l'ISVEIMER, IRFIS e CIS per mutui alle piccole e medie industrie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presso gli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298 — Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), Istituto regionale per il finanziamento delle piccole e medie imprese in Sicilia (IRFIS) e Credito industriale sardo (CIS) — sono costituiti fondi di rotazione per il complessivo importo di lire 175.000.000.000.

Fino a concorrenza di lire 157.500.000.000 i fondi sono costituiti nella misura di lire 96.075.000.000, pari al 61 per cento, presso l'ISVEIMER, di lire 45.675.000.000, pari al 29 per cento, presso l'IRFIS e di lire 15 miliardi e 750.000.000 pari al 10 per cento, presso il CIS.

Il residuo ammontare di lire 17 miliardi e 500.000.000 sarà ripartito fra i tre fondi di rotazione, in aliquote anche diverse da quelle indicate nel comma precedente, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

La ripartizione terrà conto delle esigenze di finanziamento delle iniziative industriali nei diversi territori in cui operano i tre Istituti, in attuazione degli obiettivi di sviluppo coordinato dell'economia del Mezzogiorno.

Le somme di cui ai precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro come segue:

lire 17,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1963-64;

lire 17,5 miliardi a valere per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

lire 34 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1965;

lire 34 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1966;

lire 29,750 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1967;

lire 27,750 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1968;

lire 14,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1969.

Ai fondi di rotazione si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente, per quelle tributarie, alle operazioni di durata inferiore a tre anni.

Art. 2.

I fondi di cui all'articolo 1 sono destinati alla concessione di mutui in favore di piccole e medie imprese industriali, per la realizzazione di nuovi impianti o per l'ampliamento o l'ammodernamento di impianti già esistenti.

I mutui di cui al precedente comma non possono superare il 70 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti, ivi comprese, nei limiti del 30 per cento di dette spese, quelle occorrenti alla formazione di scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione.

Il tasso di interesse da praticare per i mutui di cui al comma precedente è fissato dal Comitato interministeriale del credito e risparmio, sentito il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Una quota di tale tasso nella misura dell'1,50 per cento in ragione di anno, è trattenuta dagli Istituti di credito come corrispettivo delle spese di amministrazione e di gestione nonchè del rischio, che resta a totale carico degli Istituti medesimi.

La rimanente quota è attribuita alla Cassa per il Mezzogiorno per essere utilizzata per la concessione dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Art. 3.

I rapporti nascenti dall'applicazione della presente legge sono regolati con apposite convenzione da stipularsi fra il Ministero del tesoro e gli Istituti di credito di cui al precedente articolo 1.

Art. 4.

L'annualità da versare al « Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico » ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta per l'esercizio finanziario 1963-64 di lire 9 miliardi.

Art. 5.

All'onere di lire miliardi 17,5 relativo all'esercizio finanziario 1963-64 si fa fronte, quanto a miliardi 9, con le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al precedente articolo 4 e, quanto a miliardi 8,5, con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, riguardante modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici, saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

All'onere di lire 17,5 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si fa fronte mediante corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del citato decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PIERACCINI — TREMELLONI — MEDICI —

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 15 febbraio 1965, n. **61**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, concluso a Roma il 10 agosto 1964.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, concluso a Roma il 10 agosto 1964.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 23 dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera (Roma, 10 agosto 1964)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO,

desiderosi di adeguare alla situazione attuale le disposizioni che regolano il tradizionale movimento migratorio dall'Italia alla Svizzera,

considerando la necessità di rendere più semplici e più rapide le modalità del reclutamento dei lavoratori italiani e la procedura relativa all'emigrazione dei lavoratori stessi in Svizzera,

solleciti di migliorare le condizioni di soggiorno dei lavoratori italiani in Svizzera e di assicurare loro lo stesso trattamento dei nazionali per quanto concerne le condizioni di lavoro,

hanno deciso di sottoporre a revisione l'Accordo relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, concluso fra i due Paesi il 22 giugno 1948 e, a tal fine, hanno nominato loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

il signor Ferdinando STORCHI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri;

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

il signor Max HOLZER, direttore dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro;

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

I. - CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

1. Il presente Accordo si applica ai lavoratori italiani in Svizzera, salve restando le disposizioni particolari relative ai frontalieri.

II. - RECLUTAMENTO IN ITALIA

Articolo 2

Accettazione delle richieste

1. I datori di lavoro che svolgono la loro attività in Svizzera e desiderano assumere lavoratori in Italia si rivolgeranno alle competenti autorità italiane. Le richieste potranno essere numeriche oppure nominative.

2. Le associazioni professionali e le organizzazioni di utilità pubblica svizzere abilitate ad esercitare il collocamento in virtù della legislazione svizzera sono altresì ammesse a presentare le richieste. Non sono invece accettabili le richieste presentate da agenzie private che svolgono la loro attività a scopo di lucro.

3. Le autorità italiane terranno conto delle necessità della Svizzera in occasione del reclutamento di lavoratori disposti ad emigrare.

Articolo 3
Richieste numeriche

1. Le richieste numeriche di manodopera saranno presentate all'Ambasciata d'Italia a Berna (in seguito l'Ambasciata). Dette richieste conterranno indicazioni precise e complete sulla natura dell'occupazione, il genere e la qualifica della manodopera desiderata, le condizioni di lavoro, di retribuzione, di previdenza sociale, di alloggio e di vitto, come pure in merito alle ritenute praticate sul salario per le assicurazioni, le imposte, le tasse ed altri oneri.

2. L'Ambasciata trasmetterà le richieste al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Roma, il quale stabilirà quali siano gli Uffici del lavoro e della massima occupazione (in seguito gli Uffici del lavoro) da cui potranno essere svolte le operazioni di reperimento della manodopera in Italia; esso terrà conto, per quanto possibile, delle preferenze che i richiedenti avranno espresso circa le regioni ove il reclutamento è desiderato.

3. Gli Uffici del lavoro si adopereranno a reclutare la manodopera richiesta. Essi inoltreranno le liste nominative dei candidati all'Ambasciata, la quale, a sua volta, le trasmetterà ai richiedenti.

4. Appena in possesso di dette liste i richiedenti avranno la facoltà di recarsi nel luogo di reclutamento in Italia per prendere contatto con i lavoratori loro destinati e, eventualmente, accompagnarli in Svizzera. Essi prenderanno preventivi accordi con l'Ufficio del lavoro incaricato del reclutamento.

5. Spetterà ai richiedenti di far pervenire ai lavoratori prescelti i contratti di lavoro vistati dall'Ambasciata oppure dal Consolato d'Italia competente (in seguito il Consolato), unitamente alle assicurazioni di permesso di dimora rilasciate dalla competente polizia cantonale degli stranieri.

6. Qualora un lavoratore reclutato su domanda numerica non dia seguito alla sua assunzione, oppure sia impedito di recarsi in Svizzera, le autorità italiane si adopereranno per presentare senza indugio la candidatura di un altro lavoratore che abbia le attitudini desiderate.

Articolo 4
Richieste nominative

Il datore di lavoro che desidera assumere in Italia un lavoratore nominativamente indicato, gli farà pervenire un contratto di lavoro vistato dal Consolato, unitamente all'assicurazione di permesso di dimora rilasciata dalla competente polizia cantonale degli stranieri.

Articolo 5
Contratti di lavoro

I contratti di lavoro sottoposti al visto saranno redatti su un modulo il cui testo e le cui clausole saranno stabiliti dalle autorità italiane d'intesa con lo Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (in seguito l'Ufficio federale). Per ogni ulteriore modifica verrà seguita la stessa procedura.

Articolo 6
Validità del visto

1. Il visto rilasciato dall'Ambasciata o dal Consolato sarà valido per tutta la durata del soggiorno in Svizzera del lavoratore. Non dovrà essere rinnovato in caso di cambiamento di posto di lavoro o di professione.

2. Il visto non sarà nuovamente richiesto per i lavoratori stagionali i quali, dopo aver lasciato la Svizzera alla fine della stagione muniti di un'assicurazione di permesso di dimora valida per la stagione successiva, desiderino ritornarvi per riprendervi la loro attività.

3. Quanto sopra varrà anche per i lavoratori italiani che, durante la validità del loro permesso di dimora, si assenteranno temporaneamente dalla Svizzera.

Articolo 7
Emolumento per il visto

1. Da parte dell'Ambasciata o del Consolato sarà percepita la somma di 10 franchi per ogni contratto di lavoro vistato. Nessun'altra somma potrà essere richiesta a questo titolo durante il periodo di soggiorno del lavoratore in Svizzera.

2. La somma suddetta sarà a carico del datore di lavoro e non dovrà essere dedotta dal salario del lavoratore.

3. Il datore di lavoro che abbia versato detta somma senza aver potuto ottenere la manodopera richiesta avrà diritto al rimborso della somma versata. Il rimborso non verrà accordato quando si tratti di una richiesta nominativa rimasta senza esito per il fatto che il lavoratore richiesto non abbia potuto rispondere alla chiamata del datore di lavoro per colpa di quest'ultimo.

Articolo 8
Rilascio dei passaporti

I lavoratori italiani reclutati in Italia su richiesta numerica o nominativa otterranno il passaporto, su presentazione del contratto di lavoro vistato secondo le norme di cui sopra, purchè siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge italiana.

III. - Rimborso delle spese di viaggio

Articolo 9

1. Il datore di lavoro rimborserà le spese di viaggio al lavoratore che ha fatto venire dall'Italia. Tale rimborso verrà effettuato entro un mese dalla data di entrata in servizio del lavoratore.

2. Se le spese del viaggio in territorio italiano sono state sostenute dalle autorità italiane, il datore di lavoro si libererà dall'obbligo di rimborsarle versandone l'importo a un organismo designato da dette autorità. Questo rimborso verrà effettuato entro un mese dalla data di entrata in servizio del lavoratore, se questo ultimo è ancora occupato presso il datore di lavoro.

IV. - Ammissione in Svizzera

Articolo 10

Condizioni di ingresso e di soggiorno

1. L'ingresso dei lavoratori italiani e il loro diritto di soggiorno in Svizzera sono regolati dalle disposizioni della legislazione svizzera relative alla dimora e al domicilio degli stranieri, dalla Dichiarazione del 5 maggio 1934 concernente l'applicazione della Convenzione italo-svizzera di stabilimento e consolare del 22 luglio 1868 e dalla Decisione del Consiglio dell'organizzazione europea di cooperazione economica che regola l'impiego dei cittadini dei Paesi membri, del 30 ottobre 1953 - 7 dicembre 1956, ripresa dall'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici.

2. Per quanto concerne il loro domicilio in Svizzera, i lavoratori italiani saranno sottoposti al regime previsto dall'art. 2, par. 2° della Dichiarazione del 5 maggio 1934.

Articolo 11

Lavoratori aventi 5 anni di soggiorno in Svizzera

1. I lavoratori italiani, che hanno risieduto in Svizzera in modo regolare e ininterrotto per almeno cinque anni, beneficeranno dei vantaggi seguenti:

a) otterranno il rinnovo del permesso di dimora per il posto di lavoro che già occupano; il permesso sarà rinnovato successivamente per due periodi di due anni ciascuno e, poi, una terza volta, fino al rilascio del permesso di domicilio, semprechè la validità del loro passaporto lo consenta;

b) otterranno in qualunque Cantone l'autorizzazione di cambiare posto di lavoro oppure di esercitare una altra attività professionale in qualità di lavoratori dipendenti.

2. In caso di disoccupazione grave, che si estenda, nella Regione, a tutto il settore professionale in cui il lavoratore è occupato, il rinnovo del permesso di dimora per il posto occupato, oppure l'autorizzazione a cambiare posto, potranno non essere concessi. In tal caso, il lavoratore otterrà comunque l'autorizzazione ad esercitare, in qualità di lavoratore dipendente, un'altra attività professionale che non sia colpita dalla disoccupazione.

3. Restano salve le disposizioni svizzere che limitano l'impiego della mano d'opera straniera per inderogabili ragioni di interesse nazionale.

Articolo 12

Lavoratori stagionali

1. I lavoratori stagionali che, durante cinque anni consecutivi, hanno soggiornato regolarmente per almeno 45 mesi in Svizzera per lavoro, otterranno su richiesta un permesso di dimora non stagionale, a condizione che trovino un'occupazione annuale nella loro professione.

2. I mesi di lavoro che il lavoratore ha compiuto in Svizzera in qualità di stagionale verranno detratti dai termini stabiliti per la concessione dei vantaggi previsti in materia di soggiorno.

3. Restano salve le disposizioni svizzere che limitano l'impiego della mano d'opera straniera per inderogabili ragioni di interesse nazionale.

Articolo 13

Riunione della famiglia

1. Le autorità svizzere autorizzeranno la moglie e i figli minori di un lavoratore italiano a raggiungere il capo famiglia per risiedere assieme a lui in Svizzera dal momento in cui il soggiorno e l'impiego di tale lavoratore potranno essere considerati sufficientemente stabili e durevoli.

2. Affinchè l'autorizzazione possa essere rilasciata, il lavoratore dovrà tuttavia disporre per la sua famiglia di un alloggio adeguato.

Articolo 14

Controllo sanitario

Il controllo sanitario all'ingresso in Svizzera, richiesto per ragioni di sanità pubblica e nello stesso interesse dei lavoratori, sarà limitato allo stretto necessario. Detto controllo non comporterà alcuna spesa per i lavoratori.

V. - Condizioni di lavoro e provvidenze sociali

Articolo 15

Uguaglianza di trattamento e controllo delle condizioni di assunzione

1. I lavoratori italiani saranno impiegati in Svizzera alle stesse condizioni di lavoro e di retribuzione della mano d'opera nazionale, nel quadro delle disposizioni di legge, degli usi professionali e locali e, se del caso, dei contratti collettivi o dei contratti-tipo di lavoro.

2. Essi godranno degli stessi diritti e della stessa protezione dei nazionali per quanto concerne l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene, nonchè in materia di alloggi.

3. Le autorità svizzere vigileranno affinchè queste disposizioni siano osservate e controlleranno, in particolare, se le condizioni individuali di assunzione siano ad esse conformi.

4. I lavoratori italiani potranno, alle stesse condizioni dei nazionali, adire le autorità amministrative o giudiziarie competenti nelle vertenze in materia di lavoro. Se una vertenza in materia di lavoro non potesse essere risolta prima della partenza del lavoratore, quest'ultimo avrà la possibilità di farsi rappresentare davanti alle autorità giudiziarie svizzere.

Articolo 16

Collocamento e assicurazione contro la disoccupazione

1. Il servizio pubblico svizzero del collocamento sarà aperto ai lavoratori italiani che hanno cinque anni di soggiorno regolare ed ininterrotto in Svizzera.

2. Detti lavoratori potranno iscriversi alle casse svizzere di assicurazione contro la disoccupazione alle condizioni stabilite dalla legislazione svizzera.

Articolo 17

Sicurezza sociale

La sicurezza sociale dei lavoratori italiani è regolata dalla Convenzione su tale materia, conclusa tra l'Italia e la Svizzera il 14 dicembre 1962, nonchè dagli Accordi complementari.

Articolo 18

Adattamento alle condizioni di vita

1. Le autorità svizzere esamineranno, di concerto con le autorità italiane e gli ambienti interessati, in quale modo i lavoratori italiani e le loro famiglie possano essere aiutati a superare le difficoltà pratiche che incontrino in Svizzera, specialmente durante il periodo di adattamento.

2. Associazioni private potranno collaborare a questo compito, con il consenso dell'Ufficio federale.

Articolo 19

Trasferimento dei risparmi

I lavoratori italiani potranno trasferire liberamente i loro risparmi in Italia nel quadro dell'Accordo monetario europeo del 5 agosto 1955.

VI. - Modalità di applicazione

Articolo 20

Collaborazione amministrativa

1. Le Amministrazioni competenti dei due Paesi stabiliranno di concerto le modalità particolari necessarie alla loro collaborazione per l'esecuzione del presente Accordo.

2. Esse si scambieranno regolarmente tutte le informazioni atte ad assicurare tale collaborazione.

Articolo 21

Reclami

I reclami che perverranno all'Ambasciata o al Consolato circa l'applicazione del presente Accordo saranno trasmessi alle autorità svizzere competenti. Esse procederanno alle inchieste necessarie, prenderanno, all'occorrenza, contatto con l'Ambasciata o col Consolato e si adopereranno per trovare soluzioni soddisfacenti. Queste verranno portate a conoscenza dell'Ambasciata o del Consolato.

Articolo 22

Commissione mista

1. Verrà costituita una Commissione mista, composta di cinque delegati al massimo per ciascun Paese. Ogni delegazione potrà farsi assistere dagli esperti necessari.

2. La Commissione esaminerà e si adopererà a risolvere le difficoltà che potessero sorgere nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Accordo e che non avessero potuto essere risolte per le vie normali. Essa potrà anche incaricarsi di ogni altra questione relativa all'immigrazione dei lavoratori italiani e delle loro famiglie in Svizzera. Essa farà, se del caso, le necessarie proposte ai due Governi, e, ove occorra, quella di modificare il presente Accordo.

3. La Commissione mista stabilirà la propria organizzazione interna e il proprio metodo di lavoro. Essa si riunirà in Svizzera oppure in Italia, su richiesta di una delle due Parti.

VII. - Disposizioni finali

Articolo 23

Ratifica, entrata in vigore e validità

1. Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna al più presto possibile.

2. L'Accordo entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e sarà valido fino al 31 dicembre successivo, dopodichè verrà prorogato tacitamente di anno in anno, salvo denuncia da darsi almeno sei mesi prima della scadenza annuale.

3. Esso sarà frattanto applicato provvisoriamente a partire dal 1° novembre 1964.

4. L'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 22 giugno 1948 cesserà di avere effetto a partire dalla data di applicazione provvisoria del presente Accordo e sarà abrogato il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo stesso.

In fede di che, i Plenipotenziari summenzionati hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in Roma, il 10 agosto 1964, in due esemplari, uno in italiano e l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per l'Italia: Storchi

Per la Svizzera: Holzer

PROTOCOLLO FINALE

All'atto della firma, in data odierna, dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera (in seguito l'Accordo), i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno tenuto a precisare i seguenti punti:

I.

In merito all'art. 7 dell'Accordo, viene precisato che le autorità italiane destineranno all'assistenza dei lavoratori italiani in Svizzera l'emolumento percepito per la vidimazione dei contratti di lavoro.

II.

Circa le modalità di rimborso delle spese di viaggio, previsto all'art. 9, par. 2 dell'Accordo, è stato convenuto che l'ente incaricato della riscossione farà pervenire al datore di lavoro un avviso di pagamento attestante che il lavoratore ha beneficiato di un buono per il viaggio gratuito sul percorso italiano e contenente l'indicazione della somma da rimborsare. Detto avviso dovrà pervenire al datore di lavoro entro tre settimane dalla data di entrata in servizio del lavoratore; trascorso tale termine, il datore di lavoro potrà ritenersi liberato dall'obbligo del rimborso, versando l'importo al lavoratore.

III.

In relazione all'art. 11 dell'Accordo, i termini « regolare ed ininterrotto » non escludono la possibilità, per i lavoratori italiani, di recarsi fuori del territorio svizzero per brevi soggiorni di carattere temporaneo che non superino i due mesi.

Questa precisazione vale anche per l'art. 16 dell'Accordo.

IV.

1. Circa l'art. 11 dell'Accordo, le autorità svizzere applicheranno la riserva prevista al par. 3 solo se ciò si rendesse necessario in casi particolari. Le autorità

svizzere faranno tutto il possibile, in tali casi, per accordare il trattamento più favorevole consentito dalle disposizioni limitative dell'impiego della manodopera straniera.

Questa precisazione vale anche per l'art. 12, par. 3 dell'Accordo.

2. Se, per circostanze eccezionali, il lavoratore italiano che ha compiuto un soggiorno superiore ai cinque anni fosse costretto a lasciare la Svizzera, sarà tenuto conto del soggiorno compiuto in Svizzera agli effetti del calcolo dei periodi di soggiorno che danno diritto ai vantaggi previsti dall'Accordo, qualora egli faccia ritorno in Svizzera entro due anni dalla partenza.

V.

1. In merito all'art. 12 dell'Accordo, si precisa quanto segue:

a) I lavoratori stagionali, che durante 5 anni consecutivi hanno soggiornato regolarmente per almeno 45 mesi in Svizzera per ragioni di lavoro ed hanno ottenuto un permesso di dimora non stagionale, possono farsi raggiungere immediatamente dalle loro famiglie, salva restando la condizione prevista all'art. 13, par. 2 dell'Accordo.

b) Tali lavoratori, allo scadere del sessantesimo mese di soggiorno effettivo in Svizzera, otterranno i vantaggi previsti dagli articoli 11 e 16 dell'Accordo.

c) Per tali lavoratori, i periodi di soggiorno compiuti in Svizzera in qualità di stagionali saranno computati nel calcolo della durata della residenza prevista per il rilascio del permesso di domicilio.

VI.

1. In relazione all'art. 14 dell'Accordo, si precisa che l'espressione « stretto necessario » significa che i lavoratori italiani saranno sottoposti ai soli esami diagnostici relativi alle malattie infettive, in particolare alla tubercolosi ed alla sifilide.

2. Circa la frequenza di questi esami, le autorità federali si riservano di fissarla tenendo conto dell'interesse dei lavoratori e della tutela della salute pubblica.

3. Le autorità federali s'impegnano a non respingere, al loro ritorno in Svizzera, i lavoratori italiani che, dopo aver trascorso un limitato periodo di tempo allo estero, presentano stati patologici riferibili al loro precedente soggiorno in Svizzera.

VII.

1. Per quanto riguarda l'art. 16, par. 2 dell'Accordo, l'obbligo d'iscrizione ad una cassa di assicurazione contro la disoccupazione è determinato in Svizzera a seconda delle disposizioni cantonali, trattandosi di decisione di competenza dei Cantoni in virtù della Costituzione federale; spetta perciò alle autorità cantonali competenti di decidere se l'iscrizione dei lavoratori italiani aventi 5 anni di soggiorno in Svizzera debba essere obbligatoria, oppure facoltativa. I lavoratori italiani iscritti alle casse di assicurazione contro la disoccupazione beneficeranno, in caso di disoccupazione, dello stesso trattamento riservato ai nazionali.

2. Ove il permesso di dimora di un lavoratore assicurato non potesse essere rinnovato, il termine per la sua partenza dalla Svizzera verrà fissato in modo che egli possa quanto meno percepire tutte le indennità di disoccupazione spettantigli.

Il presente Protocollo finale, che è parte integrante dell'Accordo, sarà ratificato e avrà effetto alle stesse condizioni e per la stessa durata dell'Accordo medesimo.

Fatto in Roma, il 10 agosto 1964, in due esemplari, uno in italiano e l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Consiglio Federale Svizzero
HOLZER

Per il Governo della Repubblica Italiana
STORCHI

DICHIARAZIONI COMUNI

All'atto della firma, in data odierna, dell'Accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato le seguenti Dichiarazioni comuni:

I.

Indipendentemente dalle disposizioni dell'art. 12 dell'Accordo, la Delegazione svizzera riconosce che, in taluni settori, il carattere stagionale dell'impiego si è modificato. Così è avvenuto, ad esempio, per l'industria dei laterizi e così pure per le fabbriche di cemento. Tenuto conto di tale evoluzione, le autorità federali sono intervenute presso le autorità cantonali competenti, perchè rilascino permessi annuali alla manodopera straniera occupata in maniera continuativa in tali attività.

Le autorità federali hanno inoltre invitato i Cantoni ad esaminare favorevolmente, anche per altri settori di attività a carattere stagionale, come, ad esempio, la edilizia, l'agricoltura e l'industria alberghiera, le domande concrete miranti a trasformare un permesso stagionale in un permesso annuale ogni qualvolta ciò sia giustificato dalle condizioni economiche e professionali, nonchè dalle condizioni di esercizio delle imprese.

Le autorità federali sono pronte a confermare queste direttive ai Cantoni affinchè non sia fatto uso del permesso stagionale se non compatibilmente con la natura di tale permesso.

II.

1. In relazione all'art. 13 dell'Accordo, la Delegazione svizzera dichiara che le autorità federali daranno istruzioni ai Cantoni di considerare come sufficientemente stabili e durevoli il soggiorno e l'impiego dei lavoratori italiani dopo un periodo di diciotto mesi di presenza regolare e ininterrotta in Svizzera e di consentire a partire da quel momento la riunione delle famiglie. La condotta personale e professionale di tali lavoratori non dovrà tuttavia aver dato luogo a lagnanze riconosciute fondate dalle autorità.

Per i lavoratori specializzati verrà raccomandato ai Cantoni di ammettere le loro famiglie entro sei mesi dalla data del rilascio del permesso di dimora.

Resta comunque inteso che l'autorizzazione a far venire la famiglia è concessa solo se questa dispone di

un alloggio adeguato. Nel caso che entrambi i coniugi lavorino, le autorità svizzere accerteranno che la custodia o la sorveglianza dei loro bambini sia assicurata in condizioni soddisfacenti.

In considerazione di gravi circostanze, l'ammissione della famiglia potrà, in casi particolari, essere autorizzata dopo periodi più brevi.

L'ammissione di congiunti in linea ascendente del lavoratore o della di lui moglie potrà, sempre in casi particolari, essere autorizzata qualora il negarla dovesse apparire particolarmente grave in relazione alla situazione familiare.

La Delegazione svizzera dichiara che le autorità federali si riservano, a seconda delle circostanze, di modificare il periodo di diciotto mesi secondo il quale il soggiorno e l'impiego dei lavoratori italiani possono essere considerati sufficientemente stabili e durevoli.

Circa la portata dell'espressione « regolare ed ininterrotta », vale la precisazione di cui al punto III del Protocollo finale annesso all'Accordo firmato in data odierna.

2. La Delegazione italiana dichiara che il proprio Governo ritiene e desidera che nessun periodo di attesa venga imposto alla riunione delle famiglie. Essa prende atto che il summenzionato periodo di attesa è stato stabilito dalle autorità federali in relazione alle circostanze attuali e formula il voto che dette autorità continuino a dedicare tutta la loro attenzione a questo problema.

III.

In materia di alloggi la Delegazione svizzera dichiara quanto segue:

1. Le disposizioni adottate in materia di alloggi, in particolare quelle che si riferiscono alla tutela degli inquilini, si applicano anche ai lavoratori italiani. Le autorità federali hanno invitato ripetutamente i Governi cantonali a esercitare un'attenta vigilanza sulla applicazione di tali disposizioni ai lavoratori stranieri e a subordinare l'ammissione di tali lavoratori e delle loro famiglie alla condizione di disporre di un alloggio adeguato. In ogni caso, le autorità dalle quali dipende l'ammissione degli stranieri, o gli organi speciali di controllo, procedono a delle inchieste quando le condizioni di alloggio diano luogo a reclami.

Gli articoli 13, par. 2 e 15, par. 2 dell'Accordo saranno applicati nel senso della presente dichiarazione.

2. La Confederazione favorisce la costruzione degli alloggi sovvenzionati. Non esiste alcuna disposizione nella legislazione federale che escluda i lavoratori italiani dalla locazione di alloggi sovvenzionati. La maggior parte dei Cantoni non ha del pari emanato disposizioni che impongano un regime speciale per gli stranieri.

Le autorità federali sono pronte a raccomandare a tutti i Cantoni di vigilare a che l'applicazione delle norme in materia avvenga su di un piano di parità tra gli italiani e gli svizzeri e ad invitare inoltre i Cantoni che abbiano disposizioni speciali per gli stranieri a modificarle nel senso di porre gli stranieri alla pari con i nazionali.

IV.

1. Circa l'imposizione sul reddito di lavoro, la Delegazione svizzera dichiara che i Cantoni hanno introdotto, o stanno per introdurre, delle procedure speciali destinate a semplificare e a facilitare la determinazione e l'esazione delle imposte sul reddito dei lavoratori stranieri, e in particolare l'imposizione alla fonte. In considerazione della diversità di tali procedure e della evoluzione in corso in questa materia, le due Delegazioni hanno convenuto che tale questione sarà esaminata dalla Commissione mista.

2. Per quanto concerne l'imposizione dei lavoratori stagionali, la Delegazione svizzera dichiara che le autorità federali raccomanderanno ai Cantoni di fondarsi, per la determinazione del tasso dell'imposta, sul reddito di lavoro conseguito durante il periodo che viene preso come base per l'imposizione e per una durata annua di lavoro di undici mesi, o 2.300 ore al massimo, ferme restando le disposizioni cantonali più favorevoli ai lavoratori.

V.

1. La Delegazione italiana constata con soddisfazione che, a fianco delle iniziative italiane nel campo delle scuole per i figli dei lavoratori italiani, vari Cantoni hanno già adottato provvedimenti per permettere ai figli dei lavoratori italiani d'integrarsi più facilmente nei corsi delle scuole pubbliche svizzere, in cui la lingua e i metodi d'insegnamento differiscono sensibilmente da quelli a cui sono abituati. Essa auspica che le autorità federali raccomandino a tutti i Cantoni di fare in modo che i figli dei lavoratori italiani possano superare più agevolmente le difficoltà di lingua e d'insegnamento che incontrano.

Inoltre, la Delegazione italiana formula il voto che le autorità federali raccomandino ai Cantoni di ricercare una soluzione che permetta ai figli dei lavoratori italiani di seguire delle lezioni di italiano in aggiunta alle materie obbligatorie. Le autorità italiane sono pronte a collaborare a tale compito, a richiesta delle autorità svizzere.

2. La Delegazione svizzera tiene a precisare che in Svizzera l'istruzione pubblica è in generale di competenza dei Cantoni. Essa conferma che in diversi Cantoni sono stati presi provvedimenti intesi a facilitare l'inserimento dei figli dei lavoratori italiani nelle scuole pubbliche svizzere. Le autorità federali raccomanderanno a tutti i Cantoni di adottare o di estendere la applicazione di questi provvedimenti.

In merito alla possibilità che dovrebbe essere data ai figli dei lavoratori italiani di seguire delle lezioni di italiano in aggiunta alle materie obbligatorie, la Delegazione svizzera prende atto del voto formulato dalla Delegazione italiana e dichiara che le autorità federali lo porteranno a conoscenza delle autorità cantonali, raccomandando a queste ultime di dedicare la loro attenzione a tale problema.

VI.

La Delegazione italiana ha esposto infine il problema del trasporto in Italia delle salme dei lavoratori italiani deceduti in Svizzera. Si tratta di una questione che deve essere giustamente valutata nel suo aspetto umano, in ragione delle spese, spesso rilevanti, causate dal decesso di un lavoratore la cui salma deve essere trasportata in Italia, la Delegazione italiana chiede che le autorità svizzere esaminino la questione del pagamento di tali spese, e segnatamente delle spese di trasporto fino alla frontiera svizzera.

La Delegazione svizzera prende atto di tale richiesta e dichiara che le autorità federali la esamineranno con comprensione.

Roma, 10 agosto 1964

Per il Governo della Repubblica Italiana
STORCHI

Per il Consiglio Federale Svizzero
HOLZER

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1965, n. **62**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri statale « L. Einaudi » di Roma.

N. 62. Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri statale « L. Einaudi » di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1965, n. **63**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Marcello Papa e Martire, in San Marcello (Ancona).

N. 63. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Marcello Papa e Martire, in San Marcello (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 133. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1965, n. **64**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria Curata autonoma ed indipendente « Porta Santa », al rione San Ciriaco di Andria (Bari).

N. 64. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Andria in data 8 gennaio 1964, integrato con dichiarazione del 7 marzo 1964, relativo alla erezione della Vicaria Curata autonoma ed indipendente « Porta Santa », al rione San Ciriaco di Andria (Bari). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima sede dell'anzidetta Vicaria Curata.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 132. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1965, n. **65**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale « Santa Maria della Misericordia », in frazione Salice Calabro del comune di Reggio Calabria.

N. 65. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale « Santa Maria della Misericordia », in frazione di Salice Calabro del comune di Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 134. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1965.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 20 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46;

Visto il proprio decreto 28 maggio 1961, con il quale l'on. dott. Palmiro Foresi è stato nominato presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla riconferma nell'incarico dell'on. dott. Palmiro Foresi per il triennio 1964-67;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'on. dott. Palmiro Foresi è riconfermato presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1965

SARAGAT

DELLE FAVE — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1965
Registro n. 2, *foglio n.* 270

(1263)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1964.

Determinazione dei valori, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio della serie di francobolli celebrativi dell'Idea Europa.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 1479, con il quale è stata tra l'altro autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi dell'Idea Europea;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di due valori, nei tagli da L. 30 e L. 70.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle. Il formato carta è di mm. 24 x 40; il formato stampa di mm. 21 x 37; la perforatura è costituita da n. 14 dentelli ogni due centimetri; colori: L. 30 rosso solferino; L. 70 verde smeraldo.

La vignetta, identica per i due valori, rappresenta un fiore che ricorda la margherita, dal cui gineceo, ove campeggia l'emblema della C.E.P.T., partono 22 petali che simboleggiano gli Stati membri della Conferenza. In alto, in negativo, è la leggenda « POSTE ITALIANE ». In basso, la parola « EUROPA » e sopra a questa, a sinistra, il valore. Sotto la corolla del fiore, « V ANNIVERSARIO ».

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1965 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1966.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1964

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1965
Registro n. 04 Ufficio risc. poste telec., foglio n. 236. — MIGNEMI

(1230)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXIX Fiera di Bologna - Campionaria con settori internazionali specializzati ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella XXIX Fiera di Bologna - Campionaria con settori internazionali specializzati che avrà luogo a Bologna dall'8 al 23 maggio 1965 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(1166)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XLIII Fiera di Milano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella XLIII Fiera di Milano - Campionaria internazionale che avrà luogo a Milano dal 14 al 25 aprile 1965 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(1165)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « 1° Salone della profumeria e dei cosmetici », in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel 1° Salone della profumeria e dei cosmetici che avrà luogo a Torino dal 29 aprile al 10 maggio 1965 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 febbraio 1965

(1167) p. *Il Ministro*: SCARLATO

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1965.

Attribuzione all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni dei compiti relativi alle verifiche dei dispositivi e delle installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955, concernenti le verifiche delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, nonchè degli impianti di messa a terra;

Visti gli articoli 398 e 399 del predetto decreto presidenziale n. 547, concernenti l'attribuzione dei compiti e la determinazione delle documentazioni delle verifiche e dei controlli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visti i propri decreti 12 settembre 1959 e 9 agosto 1960, con i quali si è provveduto alle attribuzioni dei compiti delle verifiche e dei controlli nonchè alla determinazione delle documentazioni e delle modalità di ordine tecnico per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli medesimi;

Considerata la opportunità di affidare all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni le verifiche relative alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, nonchè agli impianti di messa a terra di cui all'art. 1, punti 1) e 2), del predetto decreto ministeriale 12 settembre 1959;

Considerato pertanto la necessità di modificare il citato decreto ministeriale 12 settembre 1959;

Sentito il parere della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono affidati all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni le verifiche delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche nonchè degli impianti di messa a terra, indicati, rispettivamente, in base agli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955 dall'art. 1, punto 1), lettere *a*), *b*) e *c*) e dal punto 2) del decreto ministeriale 12 settembre 1959, concernente l'attribuzione dei compiti e la determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni.

Art. 2.

I datori di lavoro devono denunciare agli uffici competenti per territorio dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, le installazioni ed i dispositivi contro le scariche atmosferiche, nonchè gli impianti di messa a terra di cui al precedente art. 1, secondo i termini, le modalità e con le documentazioni stabiliti dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 12 settembre 1959.

Art. 3.

Nell'espletamento dei compiti di verifica delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, nonchè degli impianti di messa a terra previsti al precedente articolo 1, l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni terrà conto, ai fini della osservanza delle disposizioni previste agli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955, relative alla frequenza di dette verifiche, delle scadenze risultanti dalle documentazioni sussistenti presso gli uffici dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 4.

Gli uffici dell'Ispettorato del lavoro trasmetteranno agli uffici dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni competenti per territorio, le documentazioni relative alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ed agli impianti di messa a terra già verificati, nonchè alle verifiche in corso di effettuazione.

Art. 5.

Restano ferme le disposizioni del decreto ministeriale 12 settembre 1959 che non risultano modificate dalle norme del presente decreto.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, sentite le organizzazioni nazionali dei sindacati di categoria interessate, indicherà, per ciascun tipo di verifica o controllo, attribuito allo stesso Ente dal decreto ministeriale 12 settembre 1959, nonchè dal presente decreto, l'importo delle spese dovuto dai datori di lavoro all'Ente medesimo.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° maggio 1965.

Roma, addì 22 febbraio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(1300)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa « La Fiduciaria », con sede in Bologna

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1965, il dott. Cazzola Amedeo è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa « La Fiduciaria », con sede in Bologna, in sostituzione dell'avv. Avallone Antonio, dimissionario.

(1264)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola « Monte Bardia », con sede in Dorgali (Nuoro)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 febbraio 1965, il dott. Giuseppe Segretario viene nominato liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 12 gennaio 1959, in sostituzione del sig. Pietro Useli, dimissionario.

(1266)

Modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Azienda Trasporti Automobilistici Municipali (A.T.A.M.), con sede in Arezzo.

Con decreto 11 gennaio 1965 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è stata approvata la modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Azienda Trasporti Automobilistici Municipali (A.T.A.M.), con sede in Arezzo.

(1265)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno sito in comune di Ascoli Piceno

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze 5 dicembre 1965, n. 2926, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno esteso 2.72.20 sito in comune di Ascoli Piceno, riportato al catasto comunale al foglio 83, particelle numeri 61, 62 e 63.

(1233)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 40

Corso dei cambi del 1° marzo 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,78	624,80	624,805	624,86	624,82	624,77	624,81	624,78	624,77	624,80
$ Can.	579,12	579,20	579,25	579,175	578,75	579,15	579,14	579,12	579,15	579,15
Fr. Sv.	144,28	144,21	144,24	144,22	144,20	144,28	144,205	144,25	144,28	144,23
Kr. D.	90,33	90,36	90,38	90,37	90,35	90,32	90,36	90,35	90,32	90,32
Kr. N.	87,35	87,36	87,36	87,38	87,35	87,35	87,3675	87,38	87,35	87,35
Kr. Sv.	121,65	121,65	121,67	121,68	121,60	121,64	121,655	121,65	121,64	121,65
Fol.	173,78	173,75	173,78	173,79	173,70	173,77	173,76	173,80	173,79	173,77
Fr. B.	12,59	12,59	12,5920	12,59125	12,59	12,58	12,5895	12,60	12,58	12,59
Franco francese	127,50	127,49	127,50	127,51	127,50	127,49	127,4975	127,50	127,49	127,50
Lst.	1745,86	1746,20	1746,10	1746,50	1745,75	1745,70	1746,35	1745,90	1745,70	1746,20
Dm. occ.	157,15	157,16	157,18	157,185	157,15	157,18	157,17	157,87	157,18	157,185
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,19	24,15	24,18	24,1875	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,77	21,78	21,78	21,78	21,80	21,77	21,775	21,78	21,77	21,77

Media dei titoli del 1° marzo 1965

Titolo	
Rendita 5 % 1935	100,60
Redimibile 3,50 % 1934	98,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,25
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° marzo 1965

Valuta	
1 Dollaro USA	624,835
1 Dollaro canadese	579,157
1 Franco svizzero	144,212
1 Corona danese	90,365
1 Corona norvegese	87,374
1 Corona svedese	121,667
1 Fiorino olandese	173,775
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,504
1 Lira sterlina	1746,425
1 Marco germanico	157,177
1 Scellino austriaco	24,189
1 Escudo Port.	21,777

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1964 (suppletivo)

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1964 (suppletivo) che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 1964 *(suppletivo)*			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1964		7.628		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive — competenza	2.690.588		2.251.080	
effettive — residui	377.909		1.126.006	
Totale		3.068.497		3.377.086
per movimento di capitali — competenza	90.181		196.225	
per movimento di capitali — residui	12.155		17.546	
Totale		102.336		213.771
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	2.568.237		2.058.858	
Conti correnti	11.220.588		11.309.747	
Incassi da regolare	1.175.051		1.141.210	
Altre gestioni	4.682.968		4.632.119	
Totale		19.646.844		19.141.934
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	696		543	
Pagamenti da regolare	394.195		359.590	
Altri crediti	9.420.660		9.541.063	
Titoli da realizzare	75		152	
Totale		9.815.626		9.901.348
Totale generale incassi e pagamenti		32.640.931		32.634.139
Fondo di cassa al 31 dicembre 1964 (suppletivo)		—		6.792
Totale a pareggio		32.640.931		32.640.931

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 31 DICEMBRE 1964 *(suppletivo)* (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		6.792	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	162		
Pagamenti da regolare	130.105		
Altri crediti	1.295.413		
Titoli da realizzare	290		
Totale crediti		1.425.970	
In complesso			1.432.762
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	4.382.115		
Conti correnti	778.408		
Incassi da regolare	95.641		
Altre gestioni	327.154		
Totale debiti			5.583.318
Situazione del Tesoro (passività)			4.150.556

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(544)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Soncino (Cremona) di un compendio immobiliare.

Con decreto ministeriale n. 300.15/63505 del 12 febbraio 1965 l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Soncino (Cremona) di un compendio immobiliare sito in via D. Chiesa n. 28, del periziato valore di lire 20.000.000, della superficie di mq. 1873, distinto in catasto ai mappali 1419a, 1420c e 1419½, confinante a monte con il naviglio Nuovo Pallavicino, a levante con la via D. Chiesa, a mezzodì con beni del comune di Soncino e a ponente con beni Zoni, sul quale è in funzione la locale Casa della Madre e del Bambino, alla condizione che il locale sia adibito, con vincolo contrattuale, unicamente e senza soluzione di continuità a sede delle attività assistenziali per la protezione della maternità e della infanzia.

(1318)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Carbone (Potenza) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;
Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, numero 691;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Carbone (Potenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Carbone (Potenza) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1965

Il Governatore: CARLI

(1354)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Strongoli (Catanzaro) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;
Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Strongoli (Catanzaro) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Strongoli (Catanzaro), è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1965

Il Governatore: CARLI

(1355)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Cotronei (Catanzaro) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni;
Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Cotronei (Catanzaro) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Cotronei (Catanzaro) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1965

Il Governatore: CARLI

(1356)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Episcopia (Potenza) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni;
Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Episcopia (Potenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Episcopia (Potenza), è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1965

Il Governatore: CARLI

(1357)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina di membri aggiunti per gli esami di lingue in seno alla Commissione esaminatrice del concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 22 marzo 1963, con il quale è indetto un concorso per esami e per titoli a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1963, registro n. 20 Difesa-Aeronautica, foglio n. 149;

Visto il decreto ministeriale in data 5 marzo 1964, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del predetto concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1964, registro n. 14 Difesa-Aeronautica, foglio n. 316;

Considerato l'opportunità di aggregare alla Commissione esaminatrice i membri aggiunti per gli esami orali facoltativi di lingue estere e dato che agli esami orali del concorso sono stati ammessi candidati che hanno richiesto di sostenere esami orali facoltativi nelle lingue inglese, francese, tedesco e spagnolo;

Decreta:

Alla Commissione esaminatrice del concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato, sono aggregati, quali membri aggiunti per gli esami orali facoltativi di lingue estere del concorso stesso, i seguenti ufficiali, esperti nelle sottonotate lingue:

col. CC.rc. S.p.a.d. Massa Ciro, membro aggiunto per gli esami di lingua inglese e di lingua francese;

magg. CC.rc. s.p.e. Mussini Angelo, membro aggiunto per gli esami di lingua tedesca;

cap. CC.ra. s.p.e. Carducci Armando, membro aggiunto per gli esami di lingua spagnola.

Ai predetti membri aggiunti verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1965
Registro n. 5 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 150. — LAZZARINI

(1234)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LIGURIA

Esito del concorso nazionale fra artisti italiani per la ideazione ed esecuzione di opere artistiche da eseguirsi nell'edificio degli uffici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici in Genova, via Finocchiaro Aprile.

La Commissione giudicatrice del concorso sopraindicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 24 luglio 1964, ha formulato la graduatoria seguente:

Opera 1ª (scultura):

1° classificato Edoardo Alfieri al quale viene affidata la esecuzione dell'opera scultorea;

2° classificato Michelangelo Barbieri Viale al quale viene corrisposto il premio di lire ottocentomila.

Il premio di lire cinquecentomila non è stato assegnato.

Opera 2ª (pittura):

1° classificato « Colazione sull'erba » di Mangini Attilio, 2° classificato « Paesaggio ligure » di Gambetti Dino, 3° classificato « Costruzione in periferia » dello stesso autore, 4° classificato « Luci di mattino » di Bassano Luigi, 5° classificato « Natura morta » di Bocchi Germano, 6° classificato « Porto » dello stesso autore, 7° classificato « Tramonto » di Wanda Lantino Poletti, 8° classificato « Galee genovesi » di Moresco Bruna, 9° classificato « Composizione » di Poggi Lino, 10° classificato « Composizione » di Costa Claudio, 11° classificato « Città uno » di Bosco Aldo, 12° classificato « Cantiere » di Pirisi Ignazio, 13° classificato « Clowns a cavallo » di Mangini Attilio.

Le opere non prescelte dovranno essere ritirate a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dalla presente pubblicazione; trascorso il suddetto termine l'Amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione delle opere stesse.

(1235)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Le prove scritte del concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, bandito con decreto ministeriale 7 ottobre 1964, avranno luogo in Roma nei giorni 5, 6, 7 e 8 aprile 1965 alle ore 8 presso il Palazzo degli esami in via Girolamo Induno.

La prova facoltativa di lingua tedesca avrà luogo il giorno 9 aprile 1965 alle ore 8,30 presso i locali della biblioteca del Ministero dei lavori pubblici in via Nomentana n. 2.

(1324)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto indetto con decreto del medico provinciale n. 5159 del 25 settembre 1962;

Atteso che il dott. Andrea Casella, dichiarato vincitore della condotta medica di Castel Morrone, ha rinunciato esplicitamente alla condotta medesima;

Considerato, pertanto, che si rende necessario dichiarare un altro vincitore per la condotta medica di Castel Morrone;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato, approvata con proprio decreto n. 9699 del 1° agosto 1964, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dei candidati che seguono nella graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964 è apportata la seguente ulteriore modifica:

« Il dott. Luigi Riello viene dichiarato vincitore della condotta medica di Castel Morrone, in luogo del dott. Andrea Casella esplicitamente rinunciatario della condotta medesima ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 19 febbraio 1965

(1285) *Il medico provinciale*: LANNA

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.